



Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega
Nazionale Dilettanti **COMITATO**
REGIONALE UMBRIA

Delegazione Regionale Calcio a Cinque

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG) CENTRALINO: 075
5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 189 BIS DATA COMUNICATO 02/05/2024

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Sommario

PROGRAMMA GARE	3584
Variazioni gare	3584
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	3586
COMMISSIONE DISCIPLINARE.....	3588

PROGRAMMA GARE

Recuperi programmati

UNDER 17 C5 REGIONALI FEMMINILI

GARE DEL 11/05/2024

GIRONE A - 5 Giornata - A			
FUTSAL PERUGIA	-	CIRCOLO LAVORATORI TERNI	K

Variazioni gare

UNDER 17 C5 REGIONALI FEMMINILI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
04/05/2024	4 R	TERNANA THYRUS C.5	ELLERA CALCIO		18:00	15:30	
05/05/2024	4 R	TORGIANO CALCIO ASD	CIRCOLO LAVORATORI TERNI	04/05/2024	10:30	15:30	
07/05/2024	4 R	FUTSAL PERUGIA	COSTANO	04/05/2024	15:30		
09/05/2024	5 R	COSTANO	TERNANA THYRUS C.5	11/05/2024	17:00	15:30	

PLAY OFF SERIE C2

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
04/05/2024	1 A	TORGIANO CALCIO ASD	ORAT.DON BOSCO CSI GUBBIO		15:30		PALASPORT COMUNALE/TORGIANO TORGIANO VIA PERUGIA, N.10

PROSSIMI TURNI

UNDER 17 C5 REGIONALI FEMMINILI

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
TERNANA THYRUS C.5	ELLERA CALCIO	R	04/05/2024 18:00	396 PRIV.S.VALENTINO SPORTING CLUB	TERNI	VIA FILIPPO TURATI, 81
TORGIANO CALCIO ASD	CIRCOLO LAVORATORI TERNI	R	05/05/2024 10:30	705 PALASPORT COMUNALE/TORGIANO	TORGIANO	VIA PERUGIA, N.10
FUTSAL PERUGIA	COSTANO	R	07/05/2024 15:30	616 PALESTRA DON BOSCO DI PERUGIA	PERUGIA	VIA SAN PROSPERO N.5

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
COSTANO	TERNANA THYRUS C.5	R	09/05/2024 17:00	649 COSTANO CALCIO A 5	COSTANO	VIA FIUME 16/A

PLAY OFF SERIE C2

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
TORGIANO CALCIO ASD	ORAT.DON BOSCO CSI GUBBIO	A	04/05/2024 15:30	705 PALASPORT COMUNALE/TORGIANO	TORGIANO	VIA PERUGIA, N.10

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua riunione del 02 Maggio 2024, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 24978/496pfi23-24/PM/pe del 03.04.2024.

NEI CONFRONTI DI

- PLACIDI Emanuele calciatore;
- TORGIANO Calcio ASD;

FATTO

Con il provvedimento in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale, Avv. Paolo Mormando, ha deferito gli incolpati sopra indicati avanti a questo Tribunale Federale Territoriale per rispondere degli addebiti di cui all'atto di deferimento, al quale integralmente si rinvia.

All'udienza di trattazione del 02/05/2024 è presente l'Avv. Eduardo D'Uva, in rappresentanza della Procura Federale della FIGC; non sono presenti gli incolpati nonostante la rituale convocazione.

Sulla base della documentazione trasmessa dalla Procura Federale risulta sostanzialmente confermato che al termine della gara Real Foligno C5 – Torgiano Calcio del 02.12.2023, il calciatore Emanuele Placidi ha assunto atteggiamenti intimidatori, provocatori ed offensivi nei confronti del Presidente e di un dirigente della Real Foligno C5, Sig.ri Domenico CASO e Federico CASO.

La mancata comparizione degli incolpati non consente peraltro una eventuale diversa interpretazione e qualificazione dei suddetti fatti.

Ciò posto, i fatti contestati integrano senza alcun dubbio la violazione dell'art.4 comma 1 e dell'art.38 comma 1 del CGS e si ritiene congrua l'applicazione della sanzione della squalifica di quattro giornate a carico di Emanuele PLACIDI.

Quanto alla Società, la responsabilità oggettiva emerge per tabulas dalla documentazione trasmessa dalla Procura Federale. Si ritiene peraltro equo contenere la sanzione nell'ammenda in €. 350,00, rispetto alla maggiore richiesta formulata dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale:

- Dichiara la responsabilità di Emanuele PLACIDI ai sensi dell'art.4 comma 1 e dell'art.38 comma 1 del CGS ed applica nei suoi confronti la sanzione della squalifica di quattro giornate da scontarsi nel campionato di competenza;
- Dichiara la responsabilità oggettiva della società Torgiano Calcio ASD ai sensi dell'art.6 comma 2 del CGS ed applica nei suoi confronti l'ammenda di €. 350,00.

Così deciso in Perugia il 02 maggio 2024.

Il Tribunale Federale Territoriale

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Dott. Domenico Oristanio

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dall'Avv. Maurizio Lorenzini, Componenti, nella sua **riunione del 02 Maggio 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **REAL FOLIGNO C5** IN MERITO ALLA GARA FULGINIUM – REAL FOLIGNO C5, DISPUTATASI A MONTEFALCO IL 15.04.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 180/BIS DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 18.04.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **INIBIZIONE DIRIGENTE FEDERICO CASO FINO AL 30.09.2024;**
- **INIBIZIONE DIRIGENTE DOMENICO CASO FINO AL 30.06.2024;**
- **AMMENDA €. 125,00.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 02.05.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dagli esami degli atti e dalle dichiarazioni rese dal Direttore di gara emerge che il dirigente sig. Federico Caso, inibito fino al 19.05.2024, ha pronunciato frasi gravemente irrispettose e ingiuriose all'indirizzo dell'Arbitro e allusioni altrettanto irrispettose nei confronti degli organi FIGC.

Quanto al dirigente sig. Domenico Caso, anch'egli inibito fino al 19.05.2024, costui si è reso protagonista di reiterate proteste nei confronti del Direttore di gara e di insulti ad un sostenitore della squadra avversaria.

Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene congrue le sanzioni inflitte dal G.S., che meritano pertanto integrale conferma.

Anche per quanto concerne l'ammenda di € 125,00, la sanzione pecuniaria applicata alla Real Foligno C5 per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati, che hanno condotto alla sospensione della gara, merita di essere confermata, in quanto commisurata nell'entità ai fatti contestati.

P.Q.M

Respinge il reclamo.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Avv. Maurizio Lorenzini

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 02 MAGGIO 2024.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace